

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: non superiore a 6 mesi con le seguenti: di almeno 12 mesi con il rilascio di un master, previo esame tenuto da professori universitari delle Facoltà di specifica competenza.

2. 143. Conti.

Al comma 1, lettera u) le parole: non superiore a 6 mesi sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 6 mesi e non superiore a un anno.

2. 117. Massidda.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole da: assicurare il coinvolgimento fino a: regionale e locale.

2. 73. Lucchese.

Al comma 1, lettera u) dopo le parole: con riguardo ai risultati aggiungere le seguenti: medico-sanitari.

2. 140. Carlesi.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: della programmazione con le seguenti: prefissati nella programmazione.

2. 118. Massidda.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: della programmazione sanitaria con le seguenti: della programmazione medico-sanitaria.

2. 144. Conti.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole: regionale e locale.

2. 129. Massidda.

Al comma 1, lettera v) dopo le parole: sentite le Federazioni degli ordini aggiungere le seguenti delle professioni sanitarie.

2. 119. Massidda.

Al comma 1, lettera v) dopo le parole: degli accessi ai corsi aggiungere le seguenti di laurea e.

2. 130. Massidda.

Al comma 1, lettera v) sopprimere le parole: nonché degli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario.

2. 99. Cè.

Al comma 1, lettera aa) dopo le parole: Fondo Sanitario Nazionale aggiungere le seguenti: con l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie in sede di bilancio.

2. 131. Massidda.

Al comma 1, lettera aa) dopo le parole: del Fondo sanitario nazionale aggiungere le seguenti: nonché quantificarne gli oneri annessi.

2. 100. Cè.

Al comma 1, lettera bb) sopprimere le parole: i tempi e.

2. 101. Cè.

Al comma 1, lettera cc) sopprimere le parole: le regioni, le province autonome e.

2. 102. Cè.

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: di Trento e Bolzano.

2. 132. Massidda.

Al comma 1, lettera dd) sostituire le parole: i criteri con le seguenti: le garanzie.

2. 104. Cè.

Al comma 2, alla lettera dd) dopo le parole: realizzare strutture sanitarie aggiungere le seguenti: così come previste dal Piano sanitario regionale.

2. 148. Calderoli, Cè.

Al comma 1, lettera dd) dopo la parola: ammodernamento aggiungere la seguente: scientifico.

2. 120. Massidda.

Al comma 1, lettera dd) dopo le parole: di realizzazione aggiungere le seguenti: di reparti di geriatria.

2. 151. Conti.

Al comma 1, lettera dd) sopprimere le parole da: fino a prevedere fino alla fine della lettera.

2. 150. Conti.

Al comma 1, lettera dd) sostituire le parole da: fino a prevedere fino alla fine della lettera con le seguenti: per le sole Regioni che si siano dotate di un piano sanitario regionale e di un piano di riordino e razionalizzazione della rete ospedaliera, prevedendo altresì, in caso di inerzia o di ritardo immotivato, gli opportuni poteri sostitutivi.

2. 135. Di Capua, Gatto.

Al comma 1, lettera dd) sostituire le parole: fino a prevedere con la seguente: prevedendo.

2. 121. Massidda.

Al comma 1, lettera ll) aggiungere in fine le parole: nonché dei criteri di contenimento della spesa a carico del Sistema sanitario nazionale.

2. 105. Cè.

Al comma 1, lettera mm) sopprimere le parole: e modalità di contrattazione.

2. 106. Cè.

Al comma 1, lettera mm) sopprimere le parole: prevedere le modalità di finanziamento dei presidi ospedalieri interni alle aziende unità sanitarie locali.

2. 107. Cè.

Al comma 1, lettera oo) sopprimere le parole da: applica le adeguate penalizzazioni fino a: flussi finanziari.

2. 67. Lucchese.

Al comma 1, lettera oo) sostituire le parole: adeguate penalizzazioni con le seguenti: penalizzazioni previste dalla lettera dd) dello stesso comma 1.

2. 122. Massidda.

Al comma 1, lettera oo), sopprimere le parole: secondo meccanismi automatici di riduzione e dilazione dei flussi finanziari.

2. 123. Massidda.

Al comma 1, lettera pp), dopo la parola: altresì aggiungere le seguenti: i 70 anni quali.

2. 145. Conti.

Al comma 1, lettera qq), sopprimere le parole: escludendo comunque il servizio medico di continuità assistenziale.

2. 108. Cè.

Al comma 1, lettera qq), sostituire le parole da: escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti: garantendo comunque il servizio di continuità assistenziale.

2. 136. Di Capua, Gatto.

Al comma 1, lettera rr), dopo le parole: sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali aggiungere la seguente: piena.

2. 124. Massidda.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Impiego delle eventuali economie realizzate con la razionalizzazione della rete scolastica)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere – premesso che:

il decreto ministeriale emesso in attuazione dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, prevede che la riorganizzazione della rete scolastica abbia quale finalità quella del conseguimento degli obiettivi prefissati dal decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176;

dalla lettura dell'articolo 1 di quest'ultimo decreto si evince chiaramente che l'obiettivo prioritario della razionalizzazione della rete scolastica è quello di ottenere un migliore impiego delle risorse non solo professionali e strumentali, ma soprattutto finanziarie;

da notizie riportate dalla stampa, sembrerebbe che il Ministro interpellato abbia garantito, a breve, circa sessantamila nuove assunzioni –:

se, a seguito della riorganizzazione della rete scolastica si sia effettivamente ottenuto un risparmio delle risorse finanziarie e, in caso affermativo, quale sia l'entità del risparmio stesso, così come riscontrato nelle diverse regioni;

se non ritenga opportuno finalizzare le economie in tal modo realizzate a spe-

cifici interventi, diretti ad ovviare ai disagi di quei comuni che sono stati maggiormente penalizzati dal programma di razionalizzazione;

se corrisponda al vero che si intende procedere a nuove assunzioni e, in caso affermativo, come ciò possa ritenersi compatibile con il principio, sancito dal decreto interministeriale sopra citato, volto ad assicurare un effettivo migliore impiego delle risorse professionali e finanziarie.

(2-01405) « Comino, Pirovano ». (1° ottobre 1998).

(Sezione 2 – Ricapitalizzazione della società Sitaf e contenzioso con il tesoro)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

in occasione dell'assemblea di bilancio della società Sitaf spa, concessionaria sino al 2050 del traforo autostradale del Fréjus e sino al 2055 dell'autostrada Torino-Bardonecchia, la società ha presentato una perdita d'esercizio sul bilancio 1997 di oltre 23 miliardi di lire, che si aggiungono agli oltre 33 miliardi della perdita d'esercizio 1996;

tali perdite porteranno inevitabilmente all'abbattimento del capitale sociale e alla necessità di ricapitalizzare;

qualora la componente pubblica non fosse in grado di ricapitalizzare (com'è possibile che sia) la società dovrebbe essere ricapitalizzata dai soli soci privati che ne otterrebbero il controllo (infatti si è avviato un concentrato di quota in mano a due privati);

nel frattempo potrebbe concludersi favorevolmente l'incredibile contenzioso tra la Sitaf (società controllata) e l'azienda di riferimento, l'Anas, per un valore di oltre 500 miliardi (oltre alla rivalutazione degli interessi), contenzioso per la cui soluzione è stato costituito un collegio arbitrale, formato da autorevoli personalità;

inoltre è aperto un ulteriore contenzioso con il ministero interrogato per gli interessi maturati e richiesti da detto dicastero successivamente al 1994, sugli interventi effettuati dal Fondo centrale di garanzia non previsti nel Piano finanziario del 1991;

qualora i precedenti accadimenti si verificassero, la società risanata con il denaro pubblico passerebbe sotto il controllo dei privati per l'effetto della non avvenuta ricapitalizzazione —:

quale sia l'esatta situazione rispetto al contenzioso in corso con il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

se il tesoro ritenga corretta la soluzione arbitrale, in presenza di un precedente pronunciamento negativo della magistratura sulla validità di un arbitrato analogo tra Anas e Società autostradale spa;

se l'Anas sarà autorizzata a sottoscrivere la ricapitalizzazione;

se infine il tesoro non ritenga di riportare sotto il suo controllo diretto il 33 per cento delle azioni di proprietà dell'Anas visto che, incomprensibilmente, solo la Società di gestione del traforo del Monte Bianco e la Sitaf restano partecipate dell'Anas;

se non ritenga opportuno che l'acquisizione delle partecipazioni da parte del tesoro sia inserita nel prossimo collegato alla legge finanziaria.

(2-01406) « Massa, Acciarini, Brunale, Buglio, Caccavari, Cambursano, Camoirano, Campatelli, Caveri, Chiamparino, Corsini, Crema, Dameri, De Piccoli, Leone Delfino, Gasperoni, Giannotti, Lucà, Maselli, Niedda, Novelli, Olivieri, Pannattoni, Pittella, Sabattini, Salvati, Solaroli, Valetto Bitelli, Vigni, Voglino, Zagatti ».

(1° ottobre 1998).

(Sezione 3 — Estensione alle ricevitorie della raccolta delle scommesse per il totoscommesse)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

il ministero delle finanze ha dato avvio il 29 giugno 1998 al cosiddetto « totoscommesse », in ottemperanza a quanto indicato dall'articolo 25, legge 27 dicembre 1997, n. 449, integrativo dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 secondo cui « il ministero delle finanze può stabilire, su richiesta del Coni, che, nelle more dell'effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

da tale regolamento, decreto n. 169 dell'8 aprile 1998 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 di lunedì 1° giugno 1998, risulta essere concessionari delle scommesse

messe ippiche le società Spati, Sisal, le agenzie ippiche, le società di corse e gli allibratori;

il decreto del ministero delle finanze n. 174, contenente il regolamento per l'esercizio delle scommesse sportive (cosiddetto « totoscommesse ») è stato approvato il 2 giugno 1998 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1998;

detto decreto regola l'effettuazione delle scommesse a quota fissa e delle scommesse a totalizzatore;

secondo la legge n. 449, il decreto ministeriale n. 169 e il decreto ministeriale n. 147, già citati, hanno posto in essere i presupposti giuridici e regolamentari perché fossero effettuate le scommesse a quota fissa e le scommesse al totalizzatore;

nonostante ciò il Coni, di concerto con il ministero delle finanze, ha ritenuto di dare avvio alle sole scommesse a quota fissa e di avvalersi, tra i concessionari indicati dal regolamento delle scommesse ippiche sopra citato (decreto ministeriale n. 169) delle sole società Spati e delle agenzie ippiche;

le agenzie ippiche suddette, per un totale di circa 300 punti vendita, sono concentrate prevalentemente nel Lazio, in Toscana e in Lombardia;

il Coni, in accordo con il ministero delle finanze, ha varato il « totoscommesse » con il duplice e rilevante intento di ripianare le pesanti perdite prodotte dai giochi Totocalcio e Totogol, pari a circa 60 miliardi nell'ultimo esercizio finanziario, e di combattere il « totonero »;

tuttavia, secondo i dati diffusi dall'agenzia Ansa il 1°, il 17 e il 28 settembre 1998 e ripresi da *Affari e Finanza*, settimanale del quotidiano *la Repubblica*, il 28 settembre 1998, l'ammontare di gioco raccolto dalle agenzie ippiche tra il 29 giugno e il 27 settembre 1998, sui Mondiali di calcio, sui Mondiali di basket, sulla Coppa Italia di calcio e sul campionato di calcio di serie A e B, sarebbe pari a circa 34

miliardi, con 1,7 miliardi di entrate per l'erario e 1,7 miliardi di entrate per il Coni;

in un solo concorso medio del Totocalcio o di altro gioco attualmente svolto in Italia, in una sola settimana, vengono raccolti circa 35 miliardi con circa 12,5 miliardi di entrate per il Coni e 9 miliardi di entrate per l'erario;

secondo le stime apparse su *Affari e Finanza*, e non smentite, il movimento annuo del « totoscommesse » si potrebbe aggirare, allo stato attuale, tra i 250 e i 300 miliardi, con poco meno di 15 miliardi di entrate per l'erario e altrettante entrate per il Coni;

a titolo di esempio e secondo i dati ufficiali forniti periodicamente degli enti gestori e del ministero delle finanze, il Totocalcio sviluppa un movimento di circa 1.800 miliardi l'anno attraverso una rete di 16.000 ricevitorie, con 468 miliardi di entrate per l'erario, il « totogol » sviluppa un movimento di 1.650 miliardi l'anno attraverso una rete di 16.000 ricevitorie con 436 miliardi di entrate per l'erario. La scommessa « Tris » sviluppa un movimento di 1.700 miliardi l'anno attraverso una rete di 15.000 ricevitorie con 221 miliardi di entrate per l'erario, il Superenalotto sviluppa un movimento di circa 3.000 miliardi l'anno attraverso una rete di 15.000 ricevitorie con 1.680 miliardi di entrate per l'erario;

secondo questi elementi, secondo quanto avviene in tutti i paesi industrializzati e secondo le opinioni dei molti esperti del mercato dei giochi nazionale e internazionale, esiste un rapporto di proporzionalità diretta tra tipologia del gioco e tipologia e ampiezza della rete di vendita;

secondo tali regole del settore i problemi inerenti al pesante fallimento del « totoscommesse » risiederebbero in tre fattori:

tipologia del gioco a quota fissa, tecnico e non di massa, in cui sono necessari rischi di denaro superiori alla media dei giochi;

tipologia della rete, composta da punti vendita non aperti al pubblico ma dedicati alla scommessa, dove la grande massa delle persone non entra casualmente, dove molte persone ritengono di non trovare ambiente consono o pubblici indifferenziati;

favore assoluto della gente verso i giochi a riversamento al totalizzatore, dove con una spesa minima il giocatore acquista la possibilità di ambire a molte categorie di vincita e a premi di grande richiamo;

ad avvalorare questi elementi contribuiscono due dei maggiori esempi di giochi di successo del recente passato: « lotto » e la scommessa « Tris ». Il lotto, alla fine degli anni '80, sviluppava gioco per meno di 1.000 miliardi, e dopo l'allargamento della rete, la meccanizzazione e la doppia estrazione è arrivato a raccogliere gli attuali 11.000 miliardi. La scommessa ippica « Tris », sviluppava fino al 1991 un movimento di circa 80 miliardi in 320 agenzie ippiche e, una volta resa schedina e diffusa in 15.000 ricevitorie, ha prodotto gioco fino a oltre 2.400 miliardi (1996) con fortissime entrate erariali e contributi per l'Unire;

il Coni non è nuovo ad esempi di cattiva o mancata gestione del patrimonio costituito dai giochi, pur rappresentando gli stessi fonte principale del suo sostentamento, visto che il Coni ha gestito per decine di anni e fino al 1996 l'enalotto, a una percentuale del tutto fuori mercato del 18 per cento, facendolo lentamente morire con un movimento di gioco, nel 1996, di appena 168 miliardi, mentre tale gioco, assunto in gestione da altro soggetto e rinnovato secondo le possibilità offerte dal regolamento, nel suo primo anno di vita raccoglie circa 3.000 miliardi, con circa 1.600 miliardi di entrate per l'erario —:

come ritenga di porre rimedio urgentemente a una situazione che sta originando la perdita di forti entrate potenziali da un gioco contraddistinto da grandi potenzialità;

come ritenga di voler provvedere urgentemente a una situazione che produrrà

nel bilancio del Coni un pesante ammanco di entrate, oggi del tutto prevedibili e stimabili, che, aggiungendosi alle mancate entrate dell'ultimo esercizio finanziario, renderanno impossibile l'opera di finanziamento del settore sportivo cui l'ente provvede per statuto. Ciò considerato anche il fatto che il prelievo destinato al Coni sul movimento del « totoscommesse » è del 35 per cento, e dunque esiste la concreta possibilità che al danno per il mancato movimento si aggiunga il danno ancor più pesante dello spostamento di gioco dai suddetti concorsi, ad alto prelievo, al « totoscommesse »;

come ritenga di voler provvedere urgentemente a una situazione che sta creando forte pregiudizio di legittimità fra gli operatori del settore, pubblici e privati, considerato che solo le agenzie ippiche sono state autorizzate per la raccolta delle scommesse e, senza giustificazione giuridica, altri concessionari e le migliaia di ricevitori e tabaccai italiani, artefici dell'attuale successo dei giochi e delle conseguenti entrate erariali, sono stati esclusi a dispetto delle chiare indicazioni della legge n. 449 e del decreto n. 169 già citati;

come ritenga di voler provvedere urgentemente al fatto che l'esclusione dei ricevitori italiani produce la mancata creazione di migliaia di posti di lavoro immediati e duraturi, soprattutto nel sud Italia, a potenziamento di un'attività e di un settore in crescita, che raccoglie e sviluppa già oggi decine di migliaia di addetti;

come ritenga di voler provvedere urgentemente a una situazione che non consente in nessun modo di raggiungere il secondo obiettivo fissato, quello della lotta al « totonero », che, come documentano la stampa e le numerose operazioni delle forze di polizia, sta proliferando proprio in virtù degli errori commessi nella scelta del prodotto, della rete, degli strumenti inadeguati di promozione e diffusione del « totoscommesse »;

se risponda a verità che, stante questo contesto e in spregio di tutto quanto detto, il ministero delle finanze sta lavorando per

bandire entro poche settimane non già le gare menzionate nella legge n. 449, ma una gara per l'estensione della sola rete dedicata delle agenzie di scommesse fino a mille punti vendita, con la prevedibile conseguenza di moltiplicare per tre il pessimo risultato fin qui ottenuto e di perpetuare l'errore di posizionamento del prodotto all'interno di una rete specializzata dove gli Italiani continueranno a non entrare se non in minima quantità, continuando a prediligere tanto i giochi a riversamento quanto la rete di migliaia di ricevitorie per l'acquisto di altri giochi di successo;

quali siano le motivazioni per cui, pur nella condizione di porre in essere, oltre al « totoscommesse » a quota fissa, il « totoscommesse » a riversamento al totalizzatore, non risulta che il ministero delle finanze stia lavorando per portare questo gioco, attraverso i concessionari previsti dal regolamento, nelle migliaia di ricevitorie pronte da tempo a raccogliere con successo una straordinaria occasione di entrate per lo Stato, per lo sport italiano, per gli imprenditori che operano in questo mercato.

(2-01410) « Manzione, Volontè, Tassone ».

(2 ottobre 1998).

(Sezione 4 – Diritto elettorale passivo per Lidia Menapace Brisca, candidata alle elezioni regionali del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere – premesso che:

la signora Lidia Menapace Brisca sarà candidata per le elezioni regionali indette il 22 novembre 1998 per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con la lista dei *Verdi – Grüne – Verc* nella circoscrizione elettorale della provincia di Bolzano;

la signora Lidia Menapace Brisca non ha reso la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici in occasione del censimento generale del 1991;

pertanto alla stessa è precluso l'accesso ai diritti che vengono attribuiti ai cittadini in ragione della loro appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, tedesco, italiano e ladino, secondo le modalità di assegnazione proporzionale stabilite dallo statuto di autonomia;

di tale rinuncia l'interessata era ben conscia, ritenendo comunque che la propria dichiarazione nominativa e non anonima (ma solo segreta fino al primo atto in cui sarebbe stata necessaria) in occasione del censimento, non sarebbe stata per l'interessata compatibile con i propri convinimenti, vedendo in essa un asservimento alla logica delle « gabbie etniche » e della conta razziale;

altra cosa è la dichiarazione anonima ai fini statistici per stabilire la consistenza dei singoli gruppi linguistici, al fine di dare attuazione alle disposizioni statutarie che prevedono la detta assegnazione proporzionale;

al di là dei fini disposti dall'articolo 89, lo statuto di autonomia nulla prevede riguardo all'estensione della validità della dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica nominativa resa in occasione del censimento, non precludendo dunque il diritto di elettorato passivo per le elezioni regionali a chiunque non abbia reso detta dichiarazione;

non è previsto statutariamente che al fine di rendere tale dichiarazione sia ammessa la sola produzione della dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica resa al momento del censimento, giacché la esigenza di conoscere l'appartenenza linguistica può essere soddisfatta anche in altro modo, ad esempio con una dichiarazione *ad hoc* in concomitanza alla presentazione della candidatura;

dato che nessuna norma collega il diritto di elettorato passivo alla dichiara-

zione resa in occasione del censimento, è opinione degli interpellanti che il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato, debba comunque prevalere sull'ipotetica necessità di uniformità fra la dichiarazione resa in occasione del censimento e quella resa all'atto della candidatura;

il Consiglio regionale è composto da 35 consiglieri eletti in provincia di Bolzano assoggettati alla prassi sopra prospettata, mentre i 35 consiglieri regionali eletti nel Trentino rendono la stessa dichiarazione di appartenenza linguistica solo dopo le elezioni, in occasione della seduta costituente dell'organo;

la differenza di trattamento non pare giustificata, in quanto nel Trentino sono eletti ed eleggibili appartenenti ai tre gruppi linguistici, avendosi la presenza della minoranza linguistica ladina nonché di quella tedesca;

pertanto, non essendo prevista nel Trentino una dichiarazione di appartenenza linguistica in occasione del censimento, la norma da applicare ad entrambe le province dovrebbe essere quella vigente in Trentino;

la legge sulla *privacy* tutela in particolare modo i dati idonei a rivelare l'appartenenza etnica e, pur facendo salve le disposizioni di attuazione dello Statuto di autonomia, il legislatore nazionale ha voluto demotivare prassi che di fatto portano alla conta etnica e razziale;

il periodo di tempo intercorso fra il censimento 1991 e le elezioni ora indette, sette anni, sembra in ogni caso troppo lungo per determinare l'esclusione dal diritto elettorale passivo, sempre ammesso e non concesso che coloro che non hanno reso la dichiarazione nominativa nel 1991 avessero dovuto sapere di non poter esercitare tale diritto per un decennio —:

se il Governo sia a conoscenza di tale situazione che ad avviso degli interroganti lede i diritti politici di tutti coloro che, per un motivo o l'altro, non hanno reso la

dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica in occasione dell'ultimo censimento generale;

se non ritenga che ogni estensione della portata della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, resa in occasione del censimento generale in provincia di Bolzano, a tutt'altri fini rispetto a quelli dichiaratamente previsti all'articolo 89 dello Statuto di autonomia (assegnazione dei posti di pubblico impiego nonché degli alloggi dell'edilizia popolare secondo la logica della ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici), stravolga gravemente un istituto statutario che, proprio per le limitazioni e discriminazioni che esso impone, deve conservare un carattere rigorosamente eccezionale e non estensibile per analogia ad altre circostanze;

se ritenga giustificato un trattamento così ineguale fra i candidati della provincia di Bolzano e quelli della provincia di Trento, visto che i relativi eletti formeranno il medesimo organo collegiale regionale a cui applicare le norme statutarie per la composizione per gruppi linguistici della relativa giunta regionale;

quali iniziative intenda urgentemente assumere, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti e dello Statuto di autonomia, perché sia assicurato anche alla candidata Lidia Menapace Brisca il diritto elettorale passivo per le elezioni regionali indette per il 22 novembre 1998.

(2-01420) « Paissan, Boato, Valpiana ».
(9 ottobre 1998).

(Sezione 5 - Autorizzazione alla manifestazione degli autonomi in concomitanza della manifestazione leghista del 4 ottobre 1998 a Torino)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

in occasione della manifestazione federale indetta a Torino il 4 ottobre 1998

dalla Lega Nord per l'Indipendenza della Padania contro l'immigrazione selvaggia, alcuni pullman provenienti dalla provincia di Como su cui avevano viaggiato alcuni dei manifestanti sono stati bersagliati con lanci di mattonelle che hanno distrutto completamente i finestrini con gravi rischi anche per uno dei conducenti che si trovava all'interno, ad opera dei cosiddetti « autonomi » dei centri sociali;

agli « autonomi » è stato consentito dal questore di Torino di organizzare un raduno provocatorio nelle adiacenze della stessa piazza della Repubblica in cui si è conclusa la manifestazione della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania —:

per quale motivo sia stata autorizzata la manifestazione degli autonomi, visti i gravissimi precedenti dell'assalto, da parte dei medesimi, del Palagiustizia di Torino con danni per centinaia di milioni a carico della collettività, non impedito dalle forze dell'ordine massicciamente presenti, e per quale motivo, analogamente, le forze dell'ordine ugualmente presenti in tutta l'area della manifestazione del 4 ottobre non abbiano provveduto a tutelare l'incolumità dei conducenti e i pullman parcheggiati in corso San Maurizio, secondo le indicazioni avute dal personale di polizia presente sul posto.

(2-01411) « Comino, Borghezio ». (6 ottobre 1998).

(Sezione 6 – Esclusione di comuni della provincia di Vibo Valentia dai benefici del credito di imposta per nuove assunzioni previsti dalla legge n. 449 del 1997)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha istituito un credito d'im-

posta per le piccole e medie imprese nella misura di dieci milioni per il primo dipendente assunto dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000, e di otto milioni per ciascuno dei dipendenti assunti, sempre con riferimento allo stesso periodo e per un massimo di credito d'imposta di lire 60 milioni annui;

tale provvedimento costituisce un nuovo forte incentivo che mira ad agevolare nuove assunzioni di personale dipendente e che insieme ad altri fattori costituisce un elemento positivo capace di generare sviluppo economico nei territori interessati;

la citata legge individua che le imprese beneficiarie del credito d'imposta devono essere situate nei comuni di cui all'« obiettivo 1 » del regolamento Cee n. 2052/98 e devono essere interessate dalla presenza di patti territoriali oppure devono essere comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale o che siano definite aree urbane svantaggiate;

sulla base di tali requisiti tutto il territorio ricadente nella provincia di Vibo Valentia deve essere considerato ambito territoriale nel quale opera la menzionata norma agevolativa;

la circolare del ministero delle finanze n. 212/E del 18 settembre 1998 ha elencato i comuni per cui sono previste le predette agevolazioni;

da tale elenco vengono ingiustamente ed illegittimamente esclusi parte dei comuni della provincia di Vibo Valentia sul quale territorio è operante, fra l'altro, un patto territoriale e cioè: Cessaniti, Dasà, Drapia, Filandari, Francavilla Angitola, Ionadi, Monterosso Calabro, Parghelia, Pizzo Calabro, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio D'Ippona, Sant'Onofrio, Soriano Calabro, Spilinga, Stefanconi, Zaccanopoli, Zungri;

tale provvedimento penalizza fortemente le imprese ricadenti nell'ambito dei citati comuni, impedendo di fatto la na-

scita di nuove imprese e aggiungendo un'ulteriore penalizzazione a comuni che certamente non ne avevano bisogno —:

se non ritengano di dover modificare immediatamente la indicata circolare n. 212/E del 18 settembre 1998 includendo tutti i comuni della provincia di Vibo Valentia e ciò nel rispetto dello spirito e della volontà del legislatore, nonché di quanto è esplicitamente statuito dalla norma.

(2-01431) « Romano Carratelli, Abbate, Acquarone, Angelici, Boccia, Bolognesi, Borrometi, Bova, Brancati, Cananzi, Carotti, Casinelli, Castellani, Colucci, Cutrufo, Delbono, Delmastro delle Vedove, Di Comite, Duca, Ferrari, Fino, Frigato, Galletti, Gatto, Giacco, Domenico Izzo, Lamacchia, Lavagnini, Maggi, Merlo, Migliavacca, Molinari, Monaco, Orlando, Polenta, Ricci, Risari, Riva, Rivelli, Ruffino, Ruggeri, Schietroma, Scozzari, Sica, Simeone, Soro, Testa, Tuccillo, Voglino, Volpini ».

(23 ottobre 1998).

(Sezione 7 – Recupero coattivo da parte dell'Inps degli sgravi contributivi concessi alle aziende della provincia di Frosinone)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

con interpellanza urgente discussa nella seduta del 28 maggio 1998 veniva sollevato, tra gli altri, anche il problema del recupero coattivo che le aziende della provincia di Frosinone stanno subendo da parte degli uffici legali dell'Inps, per aver continuato ad usufruire di sgravi contri-

butivi in virtù della sentenza del Tar del Lazio che ha annullato il decreto ministeriale 5 agosto 1994, con il quale la provincia di Frosinone veniva esclusa dai territori che beneficiano di tali sgravi;

in sede di replica, il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale manifestò l'intendimento del ministero a valutare la possibilità di applicare, anche per la provincia di Frosinone, le disposizioni adottate per le regioni Abruzzo e Molise con il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, consentendo la restituzione degli sgravi usufruiti per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996 in quaranta rate trimestrali con la sola applicazione dell'interesse legale;

tale parificazione di trattamento veniva però subordinata al definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato, dato per imminente;

nel frattempo, a distanza di molti mesi, il pronunciamento del Consiglio di Stato non è ancora intervenuto, ma l'Inps di Frosinone provvede regolarmente alla notifica di decreti ingiuntivi;

tali provvedimenti giudiziari, inoltre, tendono non solo al recupero di sgravi ancora *sub judice*, ma applicano sanzioni e interessi che portano a triplicare le somme non versate causando alle aziende colpite un pericolo di dissesto finanziario, che si trasforma in un imminente rischio occupazionale per centinaia di lavoratori —:

quali iniziative intenda adottare per evitare, anche nelle more del giudizio pendente al Consiglio di Stato, che l'Inps di Frosinone « aggredisca » esecutivamente le aziende, con il pericolo che si arrivi fino all'istanza di fallimento per le stesse;

se non si ritenga opportuno e necessario impartire urgenti disposizioni agli uffici dell'Inps affinché si arrivi ad una immediata sospensione delle procedure di

rivalsa nelle more del pronunciamento del Consiglio di Stato, ed in attesa di un provvedimento legislativo analogo a quello già adottato per l'Abruzzo e il Molise.

(2-01439) « Casinelli, Alveti, Boccia, Borrometi, Cappella, Castellani, Cere magna, Ciani, Cutrufo, Delbono, Ferrari, Frigato, Sergio Fumagalli, Guarino, Dome-

nico Izzo, Ladu, Merlo, Michelangeli, Molinari, Niedda, Palma, Pasetto, Mario Pepe, Pittella, Repetto, Ricci, Riva, Romano Carratelli, Saonara, Saraca, Schietroma, Servodio, Testa, Armando Veneto, Volgino, Volpini ».

(3 novembre 1998).